



REPUBBLICA ITALIANA

SENT. N. 96/24

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai signori magistrati:

Mario Nispi Landi Presidente

Stefano Grossi Giudice Relatore

Paola Lo Giudice Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **20635** del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- **Franco D'AMBROSIO**, (c.f.: **DMBFNC57T02E372E**), nato il 2 dicembre 1957 a Vasto (CH), rappresentato e difeso dall'**avv. Massimiliano Baccalà**, (c.f. **BCC MSM 75D25 E372G**), elettivamente domiciliato in Vasto (CH) presso il suo studio legale in via Giulio Cesare, 82/D, (pec: massimiliano.baccala@pec.ordineavvocativasto.it);

- **Antonio RECINELLI**, (c.f.: **RCNNTN53R03E372U**), nato il 3 ottobre 1953 a Vasto;

- **Luisito LATEGANO**, (c.f.: **LTGLST72L21G784P**), nato il 21 luglio 1972 a Poli (RM), rappresentato e difeso dall'**Avv. Antonino Cerella**, (c.f. **CRL NNN 72L30 L113O**) ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale: antonino.cerella@pec.ordineavvocativasto.it;

uditi all'udienza pubblica del 5 marzo 2024 il relatore Consigliere Stefano Grossi,

il Procuratore Regionale Giacinto Dammicco e l'avv. Francesca Marrelli, su delega scritta degli avv.ti Baccalà e Cerella, per i convenuti D'Ambrosio e Lategano, con l'assistenza del Segretario d'udienza sig. Giuliana Di Vincenzo.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione del 09 ottobre 2023 la Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio i sigg. Franco D'AMBROSIO, Antonio RECINELLI e Luisito LATEGANO, in qualità di incaricati dei pubblici servizi cimiteriali del cimitero di Vasto (CH) all'epoca dei fatti, per sentirli condannare al pagamento, in favore del comune di Vasto (CH), della somma complessiva di € **36.582,00** (*euro trentaseimilacinquecentottantadue/00*) o di quella diversa che risulterà in corso di causa, con maggiorazione della miglior sorte tra rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolata dalla commissione della più recente condotta illecita comprovata in atti, nonché degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo ed alle spese del giudizio in favore dello Stato.

2. Di seguito una breve sintesi dei fatti di causa.

2.1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, con atto acquisito il 09/07/2020, comunicava alla Procura contabile presso la Sezione giurisdizionale l'emissione del decreto che disponeva il giudizio nei confronti, tra gli altri, di Franco D'Ambrosio, Antonio Recinelli e Luisito Lategano, dipendenti dei servizi cimiteriali del comune di Vasto, per numerosi reati alcuni dei quali in danno della Pubblica Amministrazione (truffa aggravata, peculato, induzione indebita).

Gli imputati D'Ambrosio e Recinelli, con sentenza del Tribunale di Vasto n. 58/2021, emessa ai sensi dell'articolo 444 e ss. c.p.p. e divenuta irrevocabile, venivano condannati alla pena di anni 2 (*due*) di reclusione ciascuno e al pagamento, in favore del comune di Vasto, costituitosi parte civile, delle spese

dallo stesso sostenute, liquidate in € 2.280,00 complessive, per tutti i reati ascritti.

Allo stato, risulta ancora pendente, il giudizio d'appello per l'imputato Lategano, condannato in primo grado con il rito ordinario.

La Procura erariale ha ritenuto che, a prescindere dalla definizione della vicenda penale, la disponibilità d'un ampio, documentato e particolareggiato quadro probatorio raccolto nel rapporto del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vasto/Sezione Polizia Anticrimine del 30 maggio 2019, costituito anche da intercettazioni telefoniche plurime e da videoriprese, consenta un'autonoma valutazione dei fatti ai fini dell'instaurazione di una azione per danno erariale nei confronti del comune di Vasto.

Pertanto, invitava gli odierni convenuti a depositare deduzioni. e, non trovando convincenti le argomentazioni addotte, ha introdotto l'odierna azione di responsabilità amministrativa,

3. Ad avviso della Procura erariale, dagli atti del processo penale è emerso che i convenuti, tutti in rapporto di servizio con l'Amministrazione locale, agendo con dolo, hanno causato un ingiusto pregiudizio patrimoniale al datore di lavoro, integranti diverse ipotesi di danno erariale che l'Attore pubblico ha distintamente individuato.

3.1. Il danno patrimoniale in senso stretto.

Con riferimento alle prestazioni lavorative non rese, ad avviso della Procura erariale, il pregiudizio finanziario sofferto dal comune di Vasto, misurabile nelle retribuzioni godute dai convenuti D'Ambrosio e Recinelli senza corrispettivo, risulta già risarcito come definito nella sentenza penale. Per tale ragione la Procura non ha proceduto alla sua contestazione, stante la sopravvenuta ricostituzione patrimoniale dell'Ente.

3.2. Il danno da disservizio.

Ad avviso della Procura erariale, nella vicenda descritta, è rinvenibile sicuramente l'esistenza di un danno da disservizio, arrecato al Comune dai tre dipendenti cimiteriali convenuti.

Alla luce della giurisprudenza contabile debitamente riferita nell'atto di citazione, l'Attore pubblico ritiene ravvisabile, nel caso di specie, la sussistenza di tale tipologia di danno in quanto le condotte tenute dal D'Ambrosio, Recinelli e Lategano, infatti, sarebbero senz'altro caratterizzate per uno sviamento delle funzioni istituzionali a fini egoistici contrapposti a quelli perseguiti dall'ordinamento, distraendo beni appartenenti all'amministrazione e distogliendo gli stessi dal perseguimento delle finalità istituzionali, comportando, di conseguenza, un costo aggiuntivo a carico del comune di Vasto, finalizzato a ripristinare la legalità, l'efficienza e l'efficacia del servizio.

Il danno sofferto dal Comune per il disservizio patito è evidente, avendo il medesimo Ente dovuto provvedere ad organizzare in modo diverso l'ingresso al cimitero, pur sostenendo contestualmente le spese per la retribuzione dei dipendenti addetti, generandosi così la distrazione delle risorse dai fini istituzionali sulla quale poggia l'addebito di questa partita di danno.

Inoltre, il convenuto Recinelli è stato condannato, in sede penale, per il delitto di peculato d'uso (ex art. 314, c. 2, c.p.), per avere indebitamente utilizzato l'ufficio cimiteriale per finalità personali, non legate in alcun modo al servizio pubblico reso, dovendosi ritenere, dunque, che lo stesso – presente in servizio, ma intento a dedicarsi ad attività relazionali estranee ad esso – abbia distolto risorse al proprio ufficio, arrecando dunque un disservizio alla comunità interessata e all'Ente datore di lavoro.

La Procura erariale ha quantificato il danno da disservizio, tenendo conto del parametro della retribuzione percepita dal dipendente pubblico per il periodo

interessato dagli illeciti, oltre alle ulteriori spese sostenute dall'Ente danneggiato.

Nel caso di specie, i convenuti, al tempo del compimento dei fatti, ricoprivano il ruolo di custode del cimitero (D'Ambrosio), di necroforo (Recinelli), e di operaio (Lategano), essendo dunque lavoratori inquadrati nella categoria A del comparto Enti locali. Presa dunque a riferimento, la tabella del CCNL del personale degli Enti Locali in vigore al tempo dei fatti, per la categoria di riferimento (media A3), il danno da disservizio è stato equitativamente stimato in due mensilità di stipendio lordo annuo: 12 mensilità € 16.884,36, tredicesima mensilità esclusa, (€ 16.884,36: 12 x 2), € 2.814,00 ciascuno.

3.3. Il danno all'immagine del Comune di Vasto.

Nei confronti dei convenuti D'Ambrosio e Recinelli sussistono inoltre i presupposti per la richiesta di risarcimento del danno all'immagine causato all'amministrazione di appartenenza

Con riguardo, in primo luogo, alla serie di condotte illecite ripetutamente perpetrate che hanno avuta ampia risonanza mediatica, la Procura ha versato in atti numerosi articoli tratti dai siti web del quotidiano Il Centro, del 4 luglio 2018, di FUNERALI.ORG dell'8 luglio 2018 e di noivoi24.it del 4 luglio 2018.

Le condotte sono state tutte valutate dalla sentenza penale di condanna n. 58/2021, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Vasto, definitiva per i convenuti sopracitati.

Inoltre, il D'Ambrosio e il Recinelli sono risultati coinvolti congiuntamente anche in un episodio di alterazione dolosa della rilevazione della presenza. Anche per tale contestazione, ad avviso del requirente, sussistono le condizioni per la contestazione del danno all'immagine, appositamente tipizzata dal legislatore nell'art. 55 quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, n. 165.

Con riferimento alla determinazione del suddetto danno in via equitativa la

Procura erariale ha evidenziato la risonanza mediatica delle condotte illecite tenute dai convenuti, più volte perpetrate, diffusamente e dettagliatamente riferite all'opinione pubblica a mezzo della pubblicazione su vari siti web; le condotte illecite, reiterate e divenute di pubblico dominio, sono state stigmatizzate dai mezzi d'informazione con sottolineature riguardanti l'illiceità dei profitti ricavati anche sfruttando i contesti luttuosi nei quali l'utenza era coinvolta, così emergendone un disdoro travalicante il profilo della pur riprovevole mera acquisizione di denaro non dovuto.

I criteri oggettivo, soggettivo e sociale, assunti a riferimento per la quantificazione del suddetto danno secondo la prevalente giurisprudenza contabile, hanno indotto l'Attore pubblico a ritenere congrua la quantificazione nella misura di dieci mensilità dello stipendio lordo tabellare stabilito dal CCNL di comparto, nella consistenza, pertanto, di **€ 14.070,00** ciascuno, a carico del convenuto D'Ambrosio e di Recinelli.

4. La Procura ha, pertanto, riepilogato il danno erariale causato dai convenuti nel modo seguente:

- Franco D'Ambrosio: **€ 16.884,00** complessivi (dei quali **€ 2.814,00** a titolo di danno da disservizio);
- Antonio Recinelli: **€ 16.884,00** complessivi (dei quali **€ 2.814,00** a titolo di danno da disservizio);
- Luisito Lategano: **€ 2.814,00**, con riserva di procedere per il danno all'immagine ed al prestigio del comune di Vasto all'esito della definizione del processo penale, ricorrendone i presupposti.

5. Con memoria del 12 febbraio 2024 si è costituito il sig. Franco D'Ambrosio, rappresentato e difeso dall'Avv. Baccalà che, dopo aver ripercorso la vicenda processuale, ha evidenziato il ruolo marginale, generico e materiale alle dipendenze

del Comune di Vasto; di aver voluto porre termine al processo penale con il patteggiamento, non avendo le possibilità economiche per sostenere un processo e che le utilità contestate erano solo piccole regalie ricevute dall'utenza per i servizi che svolgeva.

Sul danno da disservizio, il convenuto ha precisato che il Comune di Vasto non ha distratto alcuna risorsa per meglio organizzare i servizi cimiteriali ed i cittadini non hanno subito alcun disservizio.

Ha ritenuto spropositata la quantificazione del danno all'immagine, sottolineando che la risonanza mediatica della vicenda non sarebbe a lui imputabile in quanto la stampa avrebbe pubblicato atti coperti da segreto.

6. Con memoria del 13 febbraio 2024 si è costituito il sig. Luisito Lategano, rappresentato e difeso dall'Avv. Cerella. Lo stesso, dopo aver premesso tutti gli odierni fatti di causa, ha sostenuto che la Procura non ha, invece, debitamente considerato la sentenza n. 386/2022 emessa dal tribunale di Vasto in data 10.10.2022 nei suoi confronti all'esito del relativo giudizio ordinario, tuttora pendente. Nello specifico, il provvedimento giurisdizionale, ha riqualificato tutti i capi di imputazione originariamente contestati al Lategano, ex art. 319 quater c.p., in quelli meno gravi di cui agli artt. 640 cpv e 61 n. 9 c.p., tranne i capi n. 1 lett. i), s), u) e n. 11 riqualificati nel reato di cui agli artt. 56, 640 e 61 n. 9 c.p. A fronte della suddetta riqualificazione, il Lategano è stato assolto dai numerosi reati e di aver proposto appello tutt'ora pendente avverso la condanna

Ha eccepito in via preliminare la nullità della citazione per indeterminatezza non avendo il Requirente individuato i criteri per valutare il differente grado di colpevolezza di ciascun convenuto precludendo, siffatta omissione, la possibilità di accertare, nel contesto, il diverso apporto di ciascuno dei soggetti coinvolti nella vicenda. Da ultimo ha ritenuto insussistente il danno da disservizio per mancato

assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attore.

7. All'udienza pubblica del 5 marzo 2024 sono intervenuti il Procuratore Regionale

Giacinto Dammicco e il legale dei convenuti, come da verbale al quale si rinvia.

Il Pubblico ministero ha ribadito quanto già esposto in atti contestando le argomentazioni difensive e confermando le conclusioni già rassegnate.

L'avv. Marrelli, dopo avere ricostruito la vicenda processuale degli assistiti, ha concluso riportandosi a quanto contenuto negli atti difensivi.

Così esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in Camera di consiglio per la decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio, ai sensi dell'articolo 93 c. g. c., dichiara la contumacia del sig. Recinelli, non costituito nel presente giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, effettuata presso il Commissariato di PS di Vasto (CH)- Unità Polizia Anticrimine -Polizia Giudiziaria.

2. Sempre in via preliminare, deve essere respinta, in quanto infondata, l'eccezione di nullità della citazione ai sensi dell'art. 86, comma 6, c. g. c., nella parte relativa alla mancata individuazione dei criteri per valutare il differente grado di colpevolezza e il diverso apporto causale del convenuto Lategano nella causazione del danno erariale.

Ai sensi dell'art. 86, comma 6, c. g. c. "la citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera c), ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al comma 2, lettera e)". Ai sensi del richiamato comma 2, lett. c), l'atto di citazione contiene "l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione".

Nella fattispecie, rinviando al successivo esame di merito per la puntuale trattazione, l'Attore pubblico ha puntualmente individuato le tipologie di danno,

derivanti da condotte penalmente rilevanti poste in essere dai convenuti che hanno arrecato un pregiudizio erariale al Comune di Vasto (CH). Ha altresì esplicitato i criteri per la quantificazione con applicazione di un criterio sostanzialmente equitativo, richiamando gli atti necessari per sviluppare i relativi conteggi. Ne consegue che deve pertanto escludersi la sussistenza dell'asserita nullità.

3. Nel merito la domanda avanzata dalla Procura attrice merita di essere accolta nei termini di seguito esplicitati.

3.1. Sussistono tutti i presupposti per l'avvio dell'azione di responsabilità e per la condanna dei convenuti D'Ambrosio e Recinelli in relazione al danno da loro arrecato all'immagine del Comune di Vasto (CH).

I convenuti D'Ambrosio e Recinelli hanno patteggiato, tra le diverse ipotesi di reato contestategli, quelle relative agli artt. 319 quater, 1 e 2 comma e 314, fattispecie rubricate nella categoria dei reati contro la pubblica amministrazione nel Codice penale.

Con riferimento al profilo dell'azionabilità del danno all'immagine si pone, preliminarmente, la questione della equiparabilità della sentenza di patteggiamento ad una pronuncia di condanna, alla luce della nuova formulazione dell'art. 445, comma 1-bis c.p.p., recata dall'art. 25, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").

La sopravvenuta modifica dell'articolo 445 c.p.p., in vigore dal 30 dicembre 2022, integralmente sostitutivo del comma 1bis in precedenza vigente, prevede che la sentenza prevista dall'articolo 444 c.p.p., (cioè quella applicativa – come nella fattispecie qui presa in considerazione - della pena su richiesta) “non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le

disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”,

Tale questione, rilevabile d'ufficio, va, quindi, esaminata dal Collegio pur in assenza di eccezioni di parte.

Com'è noto, relativamente al profilo dell'equiparabilità della sentenza di patteggiamento ad una pronuncia di condanna, la questione è stata risolta positivamente per giurisprudenza contabile consolidata ed uniforme di primo e di secondo grado (ex multis, Corte dei conti, Sez. Giur. Lombardia, n. 31/2012, secondo cui “La presenza di un accertamento incontrovertibile in sede penale è condizione soddisfatta anche se trattasi di sentenza emessa in applicazione dell’art. 444 c.p.p., come si verifica nel caso di specie (C. conti, sez. II, 9 maggio 2011, n. 206”; Sezione I centrale d’appello, n. 325/2020; Sezione II centrale d’appello, n. 124/2020; Sezione Giur. Lombardia n. 316/2021).

Tuttavia, successivamente alle modifiche apportate all’art. 445 c.p.p. dalla cd. riforma Cartabia, sono emersi nuovi quesiti interpretativi in ordine alla permanenza o meno dell’equiparazione della sentenza di patteggiamento a pronuncia di condanna, ai fini dell’integrazione del presupposto di ammissibilità dell’azione di risarcimento del danno all’immagine.

Sotto il profilo specifico che qui interessa la sentenza penale di condanna emessa a seguito di patteggiamento è stata ritenuta pienamente equiparata ad una sentenza irrevocabile di condanna ai fini dell’esercizio dell’azione di responsabilità erariale per danno all’immagine dell’amministrazione di appartenenza (cfr, tra l’altro, *Corte dei conti, Sez. Giur. Lombardia, n. 31/2012*, secondo cui “*La presenza di un accertamento incontrovertibile in sede penale è condizione soddisfatta anche se trattasi di sentenza emessa in*

applicazione dell'art. 444 c.p.p., come si verifica nel caso di specie (C. conti, sez. II, 9 maggio 2011, n. 206"; Sezione I centrale d'appello, n. 325/2020; Sezione II centrale d'appello, n. 124/2020; Sezione Giur. Lombardia n. 316/2021, Sez. Toscana, sent. n. 307/2023; Sez. Lombardia, sent. n. 20/2023; Sez. Umbria, sent. n. 38/2023, Sez. giur. Piemonte 57/2023).

Premesso quanto sopra, grave è il nocumento arrecato all'immagine dell'amministrazione dai convenuti, pregiudicata da comportamenti illeciti e disdicevoli, legati funzionalmente alla posizione rivestita e tali da incrinare il rapporto di necessaria fiducia tra i cittadini, gli utenti del delicato servizio cimiteriale e il comune di Vasto inteso come istituzione.

La Procura ha altresì dimostrato anche il clamore mediatico-giornalistico, oltre che giudiziario, della vicenda (cfr. giornali versati in atti), che ha avuto come protagonisti il D'Ambrosio e il Recinelli.

Le condotte descritte integrano tutti gli elementi della fattispecie di responsabilità erariale per lesione dell'immagine dell' Amministrazione di appartenenza, ossia l'esistenza del rapporto di servizio per i convenuti al momento della commissione degli illeciti, la sussumibilità degli illeciti commessi a delitti in danno della pubblica amministrazione, nonché il c.d. clamor fori ossia la diffusione della vicenda, oltre che all'interno dell'Amministrazione di appartenenza anche e ben oltre la comunità sociale di riferimento.

3.2. La Procura erariale nel proprio atto introduttivo ha contestato ai convenuti D'Ambrosio e Recinelli il danno reputazionale all'Amministrazione anche sotto il diverso profilo derivante dall'alterazione dei sistemi di rilevazione della presenza in servizio contestata in sede penale.

Il decreto legislativo n. 150/2009 ha introdotto l'art. 55-quinquies nel corpus del T.U. sul pubblico impiego (d. lgs. n. 165/2001), rubricato "false attestazioni o

certificazioni", che al secondo comma dispone che, nei casi di cui al primo comma – laddove è previsto il delitto di false attestazioni o certificazioni per il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesti falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia – “il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione”.

Il legislatore ha dunque ritenuto, fin dal 2009, di disegnare, con riguardo al detrimento derivante da assenteismo fraudolento di dipendenti pubblici, una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella comune, prevedendo un'autonoma ipotesi di perseguibilità del danno all'immagine della Pubblica amministrazione, testualmente svincolata dal previo accertamento con sentenza passata in giudicato di un reato contro la pubblica amministrazione (art. 55-quinquies, già precedentemente alle modifiche al T.U.P.I. apportate dal decreto legislativo n. 116/2016, entrato in vigore il 13/7/2016, e dal decreto legislativo n. 75/2017). Quest'opzione interpretativa è stata sostenuta dall'univoca giurisprudenza contabile, secondo cui la perseguibilità del danno all'immagine "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55-quinquies, 2° comma, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 69 del d.lgs. n. 150/2009 ... non richiede l'accertamento con sentenza definitiva di determinate fattispecie delittuose”. (Sez. I Appello, sent. n. 391/2018; in termini analoghi, ex multis, Sez. II App., sent. n. 662/2017; Sez. II App., sent. n. 140/2020). Ciò, in quanto l'obbligo del risarcimento del danno all'immagine della P.A. derivante da ipotesi

di assenteismo fraudolento si configura come fattispecie speciale, appositamente tipizzata dal legislatore nel richiamato art. 55-quinquies del d.lgs. n.165/2001 (cfr. sentenze nn. 476/2015 e 825/2014 della I[^] Sez. d'app., n.662/2017 della II[^] Sez. d'app., nn. 536/2016 e 542/2016 della III[^] Sez. d'app., nonché SS.RR., sent. n. 8/2015/QM), norma peraltro successiva rispetto a quella dettata, in linea tendenzialmente generale, in materia di danno all'immagine della P.A., dal richiamato art. 17, comma 30-ter, del D.L. n.78/2009, conv. in L. n.102/2009.

In merito al quantum, costituisce principio giurisprudenziale consolidato il fatto che per quantificare il danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante da assenteismo, anche successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 61/2020, si procede con l'utilizzo degli ordinari strumenti interpretativi propri del giudice, applicando i parametri oggettivi, soggettivi e sociali elaborati dalla giurisprudenza, eventualmente integrati dal criterio presuntivo concorrente stabilito dall'art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994.

3.3. La Procura ha quantificato il danno all'immagine, inteso sia come danno reputazionale in derivazione della condanna penale definitiva sia derivante dall'alterazione dei sistemi di rilevazione della presenza in servizio, in misura pari dieci mensilità della retribuzione tabellare stabilito dal CCNL, comparto, (**€ 14.070,00** per ciascuno dei convenuti D'Ambrosio e Recinelli).

Sono stati a tal fine considerati: la gravità dei reati, la natura disdicevole delle condotte in relazione alla delicatezza del servizio, il loro disvalore sociale, la diffusione mediatica, nonché la funzione rivestita dai soggetti agenti. Tenuto conto della evidente gravità del comportamento illecito tenuto dai convenuti, del forte scostamento rispetto ai canoni ai quali avrebbero dovuto ispirarsi, nonché dell'idoneità del fatto ad arrecare pregiudizio alla reputazione dell'amministrazione, il Collegio ritiene che la quantificazione effettuata dalla

Procura sia corretta nella misura di **€ 14.070,00** onnicomprensivi, oltre agli interessi legali dalla data del deposito della sentenza al soddisfo.

4. Va confermata la responsabilità dei convenuti D'Ambrosio, Recinelli e Lategano relativamente al danno da disservizio contestato nell'atto introduttivo.

La giurisprudenza contabile ha individuato tale tipologia di danno in presenza di un comportamento che genera un pregiudizio all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività amministrativa. Il danno è correlato al minore risultato organizzativo, da cui deriva un pregiudizio all'utilità, all'efficacia, all'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.

La giurisprudenza contabile ha individuato una serie di figure sintomatiche tipiche di danno da disservizio, quali: mancata resa del servizio non conforme alla qualità minima essenziale attesa dai cittadini (Sez. II n. 43 del 2020, n. 293 del 2019 e n. 247 del 2016; Sez. III 159 del 2020); da riduzione dell'efficienza (Sez. I sent. n. 523 del 2012 e n. 532 del 2008); i costi sostenuti per il recupero e ripristino della legalità, del servizio o della funzione, legati ad esempio allo svolgimento di verifiche e controlli straordinari volti all'accertamento dell'illecito penale disciplinare ed erariale (Sez. II n.8 del 2017 e Corte dei conti, Sez. III Giurisdiz. Centr., 30 dicembre 2020, n.239).

È stato accertato ancora che il D'Ambrosio e Recinelli, agendo in concorso ed in preventivo accordo, timbrando il primo il badge di ingresso al lavoro per conto del Recinelli, ha fatto attestare falsamente la presenza del Recinelli sul luogo di lavoro, ove in realtà non si recava, inducendo in errore l'amministrazione di appartenenza (comune di Vasto), procurandosi così un ingiusto profitto patrimoniale pari alla retribuzione indebitamente percepita durante il periodo di assenza dal lavoro.

Risultano evidenti le indubitabili conseguenze negative della condotta illecita di

costoro sull'efficienza del servizio reso dal Comune di Vasto presso cui operavano i convenuti stessi.

Più in generale risulta reso ai cittadini un servizio non solo inefficiente ma caratterizzato, altresì, da un evidente e non celato disprezzo verso i defunti ed i loro cari.

Forte è stato in un comune di non grandi dimensioni, il coinvolgimento dell'amministrazione nella vicenda e l'impiego di risorse per effettuare i necessari accertamenti chiesti dalla procura penale e da quella erariale.

Il Collegio ritiene che la quantificazione effettuata dalla Procura in via necessariamente equitativa sia sostanzialmente corretta nella misura, pari a due mensilità di stipendio mensile lordo annuo per ciascuno dei dipendenti.

5. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate nei confronti di tutti i convenuti, ai sensi 32 dell'art. 31, comma 5, c. g. c., con nota a margine della presente sentenza.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

- il sig. Franco D'Ambrosio a risarcire il Comune di Vasto della somma omnicomprensiva di **€ 16.884,00** (dei quali **€ 2.814,00** a titolo di danno da disservizio),

- il sig. Antonio Recinelli a risarcire il Comune di Vasto della somma omnicomprensiva di **€ 16.884,00** (dei quali **€ 2.814,00** a titolo di danno da disservizio),

- il sig. Luisito Lategano a risarcire il Comune di Vasto della somma omnicomprensiva di **€ 2.814,00** a titolo di danno da disservizio,

	Gli importi suddetti sono comprensivi della rivalutazione monetaria e vanno	
	maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della	
	sentenza.	
	Sono a carico dei convenuti le spese del giudizio liquidate dalla Segreteria con nota	
	a margine del presente provvedimento.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 5 marzo 2024.	
	Il giudice estensore	Il Presidente
	Stefano Grossi	Mario Nispi Landi
	(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)
	Depositato in segreteria il 4 luglio 2024	
	Il Direttore della segreteria	
	f.to Dott.ssa Antonella Lanzi	
	La Corte dei conti	
	Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo	
	Giudizio N. 20635/E.L.	
	Nota delle spese liquidate ai sensi del “Codice della giustizia contabile”,	
	art. 31, comma 5, con nota a margine della suestesa sentenza di	
	condanna pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la regione	
	Abruzzo nel giudizio promosso dal Procuratore regionale, contro:	
	Franco D'Ambrosio, Antonio Recinelli e Luisito Lategano.	
	Fogli	Importo
	-Originale atto di citazione	1 16,00
	D.P. di fissazione udienza	1 16,00
	Diritti di cancelleria	13,10
	- pag. 16 di 17 -	

